DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 24

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunita' montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale. Il comitato regionale di controllo e' tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549
Titolo	IV — Risanamento finanziario delle gestioni locali e disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti/art-24-riconoscimento-di-debiti-fuori-bilancio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it